



Federazione Autonomi Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – Associazione Sindacale Aziendale Dipendenti BANCA CARIME
87100 Cosenza – Via R. Misasi (ex Via Roma). 28/D – Tel. 0984.791741 335.6197131 335.6197174 – Fax 0984.791961 - falcri@falcriubi.it
70122 Bari – Via Putignani, 141 – Tel. 080.5219681 - Fax 080.5219726 – falcri-puglia@libero.it
Web: www.falcriubi.it

Spett.le
BANCA CARIME S.p.A.
Direzione Risorse Umane
Corso Italia, 9
70123 – Bari

raccomandata a mezzo fax (080/5782010)

Oggetto : Permessi per allattamento e banca delle ore.

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che codesta Direzione non riconosce – in modo arbitrario - la seconda ora prevista dalla Legge per l'allattamento quando la lavoratrice madre, nella stessa giornata, chiede di usufruire anche di una ora aggiuntiva di permesso prelevandola dalla banca ore.

Secondo l'art. 10 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, la tutela di cui trattasi si può ridurre ad un'ora solo nell'ipotesi in cui l'orario giornaliero di lavoro è complessivamente inferiore alle sei ore. L'INPS, inoltre, ha chiarito, con circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006, che è possibile usufruire simultaneamente della "banca ore" e dei riposi giornalieri per allattamento.

Nel caso in esame, l'orario giornaliero di una lavoratrice che chieda di utilizzare anche un'ora di permesso aggiuntivo è complessivamente pari a ore 6.30, al disopra – quindi - del limite delle sei ore indicate dalla Legge.

Inoltre, la stessa Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti sentenze, ha addirittura riconosciuto alla Lavoratrice il diritto al riposo ex art. 10 in relazione all'orario giornaliero normale (nel nostro caso 7,30) e non già al numero di ore effettivamente lavorate nella singola giornata. Non va, infatti, dimenticato che i permessi per allattamento sono espressamente considerati come ore lavorative a tutti gli effetti.

Pertanto, non si capisce il motivo in base al quale Codesta Direzione abbia deciso autonomamente di ridurre ad una sola le due ore di riposo previste dalla Legge.

La Suprema Corte ha rilevato altresì ***che i riposi di cui all'art.10 sono fissati con accordo tra la Lavoratrice ed il datore di lavoro ovvero, in mancanza d'intesa, dall'Ispettorato del Lavoro.*** Tali riposi così determinati non devono subire spostamenti o soppressioni in relazione ad evenienze particolari che modifichino o riducano la durata dell'orario normale.

La Cassazione ha affermato, dunque, in modo incontestabile il principio secondo cui i riposi sono deputati alla cura del bambino e pertanto, una volta fissati, determinano fasce orarie rigide che non possono subire modifiche, pena la compromissione dell'equilibrio alimentare del bambino.

La modulazione temporale dei permessi deve quindi prescindere dalle concrete evenienze attinenti all'orario giornaliero di lavoro.

Non mancando di sottolineare che il mancato riconoscimento della seconda ora di allattamento può avere gravi ripercussioni sulla salute stessa del bambino, si invita codesta Direzione – anche alla luce di quanto sopra esposto - ad astenersi dal rifiutare alle Lavoratrici interessate il diritto ad usufruire della seconda ora di permesso per allattamento (Art. 10 Legge 30.12.1971, 1204), anche nell'ipotesi in cui la stessa Lavoratrice usufruisca di un'ulteriore ora di permesso.

In attesa di pronta conferma, si inviano distinti saluti.
Cosenza, 26 febbraio 2008

La Segreteria